

ORDINANZA N. 14

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE

- PRESO ATTO che in data 23 agosto 2011, nel Comune di Livorno, in Viale Caprera-Scali Delle Barchette, è stato rinvenuto un ordigno bellico inesploso;

- VISTA l'Ordinanza del Prefetto di Livorno n. 12928 – Prot. Civ. in data 6 settembre 2011, con la quale sono state emanate disposizioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della pubblica e privata incolumità, connesse allo svolgimento in loco delle operazioni di disattivazione dell'ordigno bellico;

- PRESO ATTO che ai sensi della succitata Ordinanza del Prefetto:

a) le operazioni di disattivazione dell'ordigno saranno eseguite in data 11 settembre 2011, con inizio dalle ore 10.00 e con durata presunta di 90 minuti;

b) in relazione allo svolgimento delle operazioni di che trattasi, è stata identificata una zona di pericolo ("Danger Zone") ricompresa entro il raggio di 500 m dal punto di ritrovamento dell'ordigno;

c) la succitata "Danger Zone" dovrà essere completamente evacuata entro le ore 09.30 del giorno 11 settembre 2011, e restare tale fino alla conclusione delle operazioni di disattivazione dell'ordigno;

d) tutte le strade di accesso alla "Danger Zone" dovranno essere chiuse al traffico veicolare e pedonale;

e) per il coordinamento di tutte le attività connesse alla disattivazione dell'ordigno sarà costituito, presso la Sala Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri, il C.O.M.-I.C.P.;

- PRESO ATRESI' ATTO che, ai sensi della succitata Ordinanza, la Capitaneria di Porto e l'Autorità Portuale, per quanto di rispettiva competenza, adottano propri provvedimenti finalizzati alla piena evacuazione dell'ambito portuale di Livorno ricadente all'interno della "Danger Zone" e vigilano sulla loro piena attuazione;

- DATO ATTO che l'ambito portuale di Livorno ricadente all'interno della "Danger Zone" è individuato nell'allegata planimetria, facente parte integrante della presente Ordinanza;

- VISTA l'Ordinanza del Sindaco di Livorno prot. 79458 del 6 settembre 2011, concernente l'attuazione del piano di evacuazione per la disattivazione e trasporto dell'ordigno bellico;

- VISTI gli esiti della riunione svoltasi in data 7 settembre 2011 presso l'Autorità Portuale, alla presenza di qualificati rappresentanti della Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza, della Polmare e delle imprese portuali operanti all'interno della "Danger Zone";

- RITENUTO di dover emanare, per quanto di competenza, disposizioni atte garantire la pubblica e privata incolumità, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Prefetto di Livorno con la propria Ordinanza n. 12928 – Prot. Civ. in data 6 settembre 2001 ed in accordo con l'Ordinanza del Sindaco di Livorno prot. 79458 del 6 settembre 2011;

- VISTI gli artt. 6, comma 1, lett. a) e 8 comma 3 lett. h) della L. 84/94;

ORDINA

Art. 1) Entro e non oltre le ore 09.00 del giorno 11 settembre 2011, e fino al termine delle operazioni di disattivazione dell'ordigno bellico citato in premessa, la zona dell'ambito portuale di Livorno ricompresa all'interno della "Danger Zone", meglio individuata nella planimetria allegata, dovrà essere completamente evacuata dalle persone, ad eccezione del personale dell'Autorità Portuale, della Capitaneria di Porto, delle Forze di Polizia e della Porto di Livorno 2000 S.r.l., impegnato nella gestione e controllo delle operazioni di evacuazione, nonché del personale del Gruppo Ormeggiatori del Porto di Livorno impegnato nelle operazioni di disormeggio della navi in partenza. A partire dalle ore 10.00 dello stesso giorno e fino al termine delle operazioni di disattivazione dell'ordigno bellico, la "Danger Zone" dovrà essere completamente evacuata senza alcuna eccezione.

Art. 2) Nello stesso arco temporale, è vietato l'accesso a chiunque all'interno della "Danger Zone", con conseguente interdizione al traffico veicolare e pedonale in tutti i tratti delle strade portuali ricadenti all'interno della "Danger Zone", ad eccezione del personale e dei mezzi dell'Autorità Portuale, della Capitaneria di Porto, delle Forze di Polizia e della Porto di Livorno 2000 S.r.l., impegnati nella gestione e controllo delle operazioni di evacuazione, nonché del personale e dei mezzi del Gruppo Ormeggiatori del Porto di Livorno impegnato nelle operazioni di disormeggio della navi in partenza. A partire dalle ore 10.00 dello stesso giorno e fino al termine delle operazioni di disattivazione dell'ordigno bellico, il divieto sarà assoluto, senza alcuna eccezione.

Art. 3) La Porto di Livorno 2000 S.r.l., concessionaria del Porto Passeggeri, provvederà ad adottare le seguenti misure:

a) garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2 relativamente alle aree ed agli edifici di proprietà e/o in concessione;

b) entro le ore 09.00, chiudere i cancelli di accesso/uscita del Varco Sgarallino;

c) entro le ore 09.00, lasciare aperto alla via di mare il Ponte Capitaneria;

d) entro le ore 09.00, chiudere le sbarre di accesso/uscita del Varco Donegani, dando disposizioni al personale di vigilanza in servizio al varco di impedire l'accesso a chiunque, ad eccezione del personale e dei mezzi dell'Autorità Portuale, della Capitaneria di Porto, delle Forze di Polizia e della Porto di Livorno 2000 S.r.l., impegnati nella gestione e controllo delle operazioni di evacuazione, nonché del personale e dei mezzi del Gruppo Ormeggiatori del Porto di Livorno impegnato nelle operazioni di disormeggio della navi in partenza;

e) garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2 in relazione all'eventuale presenza di navi da crociera ormeggiate alla Calata Alto Fondale;

f) assicurare l'opportuna preventiva informazione alle Compagnie di Navigazione ed alle Agenzie Marittime di riferimento, nonché a tutti gli esercizi commerciali presenti negli edifici ed aree di competenza.

Art. 4) Il traghetto "Moby Otta", in previsto arrivo all'accosto 59-P.Franco alle ore 08.00 ed in prevista partenza alle ore 11.00, in base a quanto concordato con l'Armatore, la Porto di Livorno 2000 S.r.l. e la Società L.T.M., ormeggerà all'accosto 18-Assab.

Art. 5) Le imprese portuali operanti nella "Danger Zone" provvederanno, per quanto di competenza, ad adottare le seguenti misure:

a) garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2 relativamente alle aree ed agli edifici di proprietà e/o in concessione;

b) assicurare l'opportuna preventiva informazione alle Compagnie di Navigazione, alle Agenzie Marittime ed alle aziende di autotrasporto di riferimento.

Art. 6) Per quanto di competenza dell'Autorità Portuale, il coordinamento delle operazioni di che trattasi è affidato al Dirigente del Dipartimento Sicurezza e Controlli Ambientali, autorizzato ad assumere tutte le iniziative ritenute necessarie per garantire l'evacuazione della "Danger Zone" e la tutela della pubblica e privata incolumità, ivi compresa la chiamata in servizio straordinario del personale, in coordinamento con la Capitaneria di Porto, la Polmare e la Guardia di Finanza.

Art. 7) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

IL PRESIDENTE
(Avv. Giuliano GALLANTI)



Livorno, li 8 settembre 2011

Visto: Il Dirigente Dipartimento
Sicurezza e Controlli Ambientali

Il Segretario Generale



